

**OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO - SPECIALE A**

INDICE

GIUDICI DI PACE	1
COMPONENTI PRIVATI.....	22
GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE	23
GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO	45
VICE PROCURATORI ONORARI	47
FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.....	55

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione delle seguenti delibere:

GIUDICI DI PACE

1) - **578/GP/2016** - Nota in data 10 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Perugia avente ad oggetto: elezioni componenti Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario del 24 e 25 luglio 2016.

(relatore Consigliere BALDUCCI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 10 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Perugia con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni dei magistrati onorari componenti la Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario, svoltesi il 24 e 25 luglio 2016, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott.ssa Maria Teresa Maiorca, dott. Carlo Gambucci e dott.ssa Giovanna Calvanese;

d e l i b e r a

di prendere atto.

2) - **271/GP/2015** - Dott. Massimo LO GIUDICE, giudice di pace nella sede di GIARRE (circondario di Catania).

Nota in data 20 aprile 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria relativa al procedimento penale n. 2333/2015 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il predetto giudice di pace.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 20 aprile 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria con cui si trasmette copia dell'informativa rimessa dal Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al procedimento penale

2333/2015 R.G.N.R. Mod. 21 riguardante il dott. Massimo LO GIUDICE, giudice di pace nella sede di GIARRE (circondario di Catania);

- vista la successiva nota in data 18 settembre 2015 del medesimo Procuratore Generale con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale, avanzata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria;

- rilevato che in data 13 settembre 2016 è stato disposto di richiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria di fornire informazioni sull'esito del procedimento penale;

- vista la nota del 22 settembre 2016 con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria trasmette copia del decreto di archiviazione emesso dal GIP del locale Tribunale in data 8 marzo 2016;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.

3) - **299/GP/2016** - Dott.ssa Elena TUCCIO, giudice di pace nella sede di PALERMO.

Esposto in data 11 maggio 2016 dell'avv. Dario Immordino di Bagheria.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letto l'esposto in data 11 maggio 2016 dell'avv. Dario Immordino di Bagheria presentato nei confronti della dott.ssa Elena TUCCIO, giudice di pace nella sede di PALERMO;

- considerato che in data 14 giugno 2016 è stato deliberato di trasmettere l'esposto al Presidente del Tribunale di Palermo al fine di poter svolgere gli opportuni accertamenti in ordine a quanto lamentato dall'esponente, comunicandone l'esito;

- rilevato che con nota in data 5 settembre 2016 il Presidente reggente della Corte di Appello di Palermo, in riscontro a tale delibera, ha trasmesso il provvedimento del 20 giugno 2016 con cui il Presidente della Corte, ritenuto che le doglianze espresse dall'esponente possono essere fatte valere con gli ordinari rimedi processuali e che i fatti lamentati non hanno rilevanza disciplinare, ha disposto l'archiviazione degli atti;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 20 giugno 2016 del Presidente della Corte di Appello di Palermo.

4) - **553/GP/2016** - Esposto pervenuto in data 11 agosto 2016 del sig. Ignazio Amato relativo ad una propria vicenda giudiziaria dinanzi al giudice di pace di Trapani.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- visto l'esposto pervenuto in data 11 agosto 2016 del sig. Ignazio Amato relativo ad una propria vicenda giudiziaria dinanzi al giudice di pace di Trapani,

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare.

5) - **563/GP/2016** - Note in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Catania aventi ad oggetto: Elezioni della sezione autonoma del consiglio giudiziario del 24 e 25 luglio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- viste le note in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Catania con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative alle elezioni della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario presso quella Corte e si comunicano i nominativi dei magistrati onorari che sono stati eletti componenti, nelle persone dei dott.ssa Stefania Cacciolla, giudice onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Rosa Anna Tremoglie, giudice di pace di Catania, e dott. Claudio Lo Re, vice procuratore di Catania;

- vista altresì la nota in data 19 settembre 2016 del medesimo Presidente, con cui si trasmette estratto del verbale della seduta del 14 settembre 2016 del Consiglio Giudiziario che ha designato i componenti della Sezione autonoma per i Magistrati Onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto.

6) - **571/GP/2016** - Nota in data 3 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina, avente ad oggetto: Elezioni straordinarie del 24 - 25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai magistrati onorari - Invio verbale elezione.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 3 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Messina con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni elettorali riguardante le elezioni straordinarie del 24 - 25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai magistrati onorari, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i candidati dott. Placido Calabrò e dott. Antonino Barbagallo, per i componenti giudicanti, e dott.ssa Cettina Gulletta, per i componenti requirenti;
- vista la successiva nota del 21 settembre 2016 con cui il Presidente della Corte trasmette copia della delibera adottata dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 15 settembre 2016 relativa alla nomina dei componenti togati della Sezione autonoma;

d e l i b e r a

di prendere atto.

7) - **573/GP/2016** - Note in data 26 e 29 luglio 2016 del Presidente reggente della Corte di Appello di Palermo, avente ad oggetto: Elezioni straordinarie del 24 e 25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti della Sezione del Consiglio Giudiziario per i magistrati onorari.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- viste le note in data 26 e 29 luglio 2016 del Presidente reggente della Corte di Appello di Palermo, con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni elettorali relative alle elezioni

straordinarie dei magistrati onorari componenti la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario per i magistrati onorari, all'esito delle quali sono stati eletti per la categoria dei giudici onorari di pace la dott.ssa Vincenza Gagliardotto, la dott.ssa Sabrina Argiolas ed il dott. Stefano Vittorio Sillitti, e per la categoria dei vice procuratori onorari il dott. Sergio Di Gerlando e la dott.ssa Giulia Bentley;

- vista la successiva nota del 4 agosto 2016 con cui il Presidente della Corte di Appello trasmette l'estratto della delibera adottata dal Consiglio Giudiziario che, nella seduta del 21 luglio 2016, ha proceduto alla nomina dei componenti togati della sezione autonoma per i magistrati onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto.

8) - **575/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari avente ad oggetto: Elezioni dei Magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario 24 e 25 luglio 2016 - Verbale della votazione e delle operazioni elettorali.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Cagliari con cui si trasmette copia del verbale riguardante le operazioni elettorali per la elezione dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario presso quella Corte, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott. Nicola De Murtas e dott.ssa Anna Giuseppina Pintore per i giudici onorari di pace e dott. Alberto Mario Pinna per i vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto.

9) - **576/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta avente ad oggetto: Elezioni straordinarie del Consiglio Giudiziario del 24 e 25 luglio 2016.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni elettorali per la elezione dei componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di quel distretto, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott.ssa Rosaria Rita De Caro, dott. Raimondo Cipolla e dott.ssa Maria Gabriella Caruso;

d e l i b e r a

di prendere atto.

10) - **233/GP/2015** - Dott.ssa Alda MORAMARCO, giudice di pace nella sede di MATERA.

Esposto pervenuto in data 26 febbraio 2015, del sig. Massimo Mastromarco.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letto l'esposto pervenuto in data 26 febbraio 2015, del sig. Massimo Mastromarco, con cui formula doglianze in ordine al comportamento della dott.ssa Alda MORAMARCO, giudice di pace nella sede di MATERA;

- considerato che in data 8 marzo 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Potenza, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198;

- rilevato che con nota n. 3394 in data 11 aprile 2016 il Presidente della Corte di Appello di Potenza ha trasmesso il provvedimento di archiviazione in data 7 aprile 2016, non ravvisando nella condotta del giudice di pace alcun illecito disciplinare;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 7 aprile 2016 del Presidente della Corte di Appello di Potenza.

11) - **388/GP/2015** - Dott.ssa Gabriella CAIAZZO, giudice di pace nella sede di ROMA.

Esposto in data 24 aprile 2015 a firma del Sig. Emilio Grandi riguardante, tra l'altro, il predetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- visto l'esposto in data 24 aprile 2015 a firma del Sig. Emilio Grandi, da Ardea, con cui si formulano doglianze avverso una ordinanza ritenuta illegittima emessa dalla dott.ssa Gabriella CAIAZZO, giudice di pace nella sede di ROMA, nell'ambito di un ricorso di ingiunzione prefettizia proposto dall'esponente;

- considerato che in data 12 gennaio 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198;

- rilevato che con nota n. 12782 in data 1° aprile 2016 il Presidente della Corte di Appello di Roma, ha trasmesso il provvedimento in data 9 marzo 2016 con cui, rilevato che le doglianze espresse attengono a rilievi esperibili attraverso gli ordinari rimedi giurisdizionali e non ravvisando alcun rilievo attinente a profili disciplinari, ha disposto il non luogo a provvedere;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di non luogo a provvedere in data 9 marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma.

12) - **542/GP/2015** - Dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, giudice di pace nella sede di VELLETRI.

Esposto in data 10 luglio 2015 dell'avv. Patrizia Gallo.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- visto l'esposto in data 10 luglio 2015 con cui l'avv. Patrizia Gallo formula doglianze in ordine alle affermazioni contenute nella sentenza n. 1491/2015 emessa dalla dott.ssa Maria Rigel LANGELLA, giudice di pace nella sede di VELLETRI;

- considerato che in data 8 marzo 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198;

- rilevato che con nota n. 14045 in data 8 aprile 2016 il Presidente della Corte di Appello di Roma ha trasmesso il provvedimento in data 1° marzo 2016 con cui, all'esito degli accertamenti esperiti e non ravvisando nella condotta del giudice di pace elementi che abbiano cagionato discredito all'ufficio o significativi di travalicamento dei limiti della funzione, ha disposto il non luogo a provvedere;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di non luogo a provvedere in data 1° marzo 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma.

13) - **551/GP/2015** - Dott.ssa Teresa PALLADINO, giudice di pace nella sede di ROMA.

Esposto in data 21 luglio 2015 dell'avv. Fulvio Romeo.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- visto l'esposto in data 21 luglio 2015 dell'avv. Fulvio Romeo con cui si formulano doglianze circa la decisione adottata in ordine al ricorso per decreto ingiuntivo r.g.n. 65877/14 dalla dott.ssa Teresa PALLADINO, giudice di pace nella sede di ROMA;

- rilevato che in data 17 febbraio 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Roma, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198;

- considerato che il Presidente della Corte di Appello di Roma con provvedimento del 7 settembre 2015, ritenuto che le valutazioni contenute nell'esposto costituiscono espressione di

attività giurisdizionali e non rivelano la commissione di un illecito disciplinare, ha disposto l'archiviazione dell'esposto;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 7 settembre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Roma.

14) - **464/GP/2016** - Dott.ssa Diana Carmela DI ROCCO, giudice di pace nella sede di ISERNIA.

Dimissioni dall'incarico.

Rettifica della delibera consiliare del 27 luglio 2016 di decadenza dall'incarico di giudice di pace.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- premesso che, nella seduta del 27 luglio 2016, è stato deliberato di dichiarare la decadenza della dott.ssa Diana Carmela DI ROCCO dall'incarico di giudice di pace ricoperto per effetto delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto del 16 giugno 2016;
- rilevato peraltro che, per mero errore materiale, sia nell'oggetto che nella parte motiva e nel dispositivo di detta delibera la sede di servizio del giudice di pace è stata indicata in "SULMONA", anziché in quella di "ISERNIA";
- ritenuto pertanto di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale;

d e l i b e r a

di rettificare la delibera consiliare del 27 luglio 2016, relativa alla decadenza della dott.ssa Diana Carmela DI ROCCO dall'incarico di giudice di pace ricoperto per effetto delle dimissioni dalla stessa rassegnate con atto del 16 giugno 2016, nel senso che sia nell'oggetto che nella parte motiva e nel dispositivo di detta delibera la sede del giudice di pace di "SULMONA" si legga ed intenda in quella di: "ISERNIA".

15) - **526/GP/2016** - Dott. Edmondo MIGNUCCI e dott. Saverio Antonio ROMANO, giudici di pace nella sede di ROMA.

Esposto in data 21 luglio 2016 a firma della sig.ra Antonella Sperati.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letto l'esposto in data 23 dicembre 2015 della Sig.ra Antonella Sperati con cui formula doglianze in ordine all'operato del dott. Edmondo MIGNUCCI e del dott. Saverio Antonio ROMANO, giudici di pace nella sede di ROMA;

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.

16) - **567/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso avente ad oggetto: Elezioni straordinarie dei componenti della Sezione Autonoma magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso - 24 e 25 luglio 2016.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Campobasso con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative all'elezione dei componenti della Sezione Autonoma magistrati onorari del Consiglio Giudiziario per il quadriennio 2016-2020, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti quali magistrati onorari di pace la dott.ssa Adele Cerimele ed il dott. Antonio Giovenale Barulli e quali vice procuratori onorari il dott. Vittorio Piccirillo;

- vista altresì la nota in data 19 settembre 2016 del medesimo Presidente della Corte di Appello, con cui si trasmette la delibera adottata nella seduta del 20 settembre 2016 da quel Consiglio Giudiziario di insediamento della Sezione Autonoma per i magistrati onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto.

17) - **577/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma avente ad oggetto: Elezione straordinaria componenti Sezione Autonoma - Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario del 24 e 25 luglio 2016 - Quadriennio 2016-2020.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Roma, con cui si trasmette copia dei verbali del 24 e 25 luglio 2016 relativi alle operazioni di votazione, di scrutinio e proclamazione dei componenti la Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott.ssa Anna Puliafito, dott.ssa Francesca Salucci, dott.ssa Pina Cipollone, dott.ssa Silvia Marini per i giudici onorari di pace e dott.ssa Elisa Iorio, dott. Giampiero Forte e dott. Raimondo Orrù per i vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto.

18) - **566/GP/2016** - Nota in data 25 luglio 2016 del Presidente Vicario della Corte di Appello di Ancona avente ad oggetto: Elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario per le Marche.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 25 luglio 2016 del Presidente Vicario della Corte di Appello di Ancona con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative alle elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario per le Marche, svoltesi nei giorni 24 e 25 luglio 2016, all'esito delle quali sono risultati eletti i magistrati onorari dott. Antonino Di Renzo Mannino, dott.ssa Tiziana D'Ecclesia e dott.ssa Lucia Traini;

- vista altresì la nota in data 14 settembre 2016 del Presidente della medesima Corte di Appello con cui si trasmette il verbale del Consiglio Giudiziario che, nella seduta del 7

settembre 2016, ha provveduto alla nomina dei tre consiglieri togati e del rappresentante della componente avvocati quali componenti della Sezione Autonoma per la Magistrati Onoraria;

d e l i b e r a

di prendere atto.

19) - **572/GP/2016** - Nota in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro avente ad oggetto: Elezioni straordinarie del 24 e 25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro con cui si trasmette copia del verbale di proclamazione degli eletti per l'elezione dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, nelle persone dei magistrati onorari dott.ssa Sara Maria Serafina Gatto, dott.ssa Maria Barbara Cerminara e dott.ssa Letizia Maria Renda;

d e l i b e r a

di prendere atto.

20) - **579/GP/2016** - Nota in data 23 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria avente ad oggetto: Elezioni dei Giudici onorari Componenti del Consiglio Giudiziario presso questa Corte, per il quadriennio 2016-2020.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 23 settembre 2016 del Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative alle elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario, all'esito delle quali sono risultati eletti i magistrati onorari dott.ssa Antonella Chizzoniti, dott.ssa Tiziana Amodeo e dott.ssa Angela Virgara;

d e l i b e r a

di prendere atto.

21) - **582/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino, avente ad oggetto: Elezioni straordinarie del 24-25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai magistrati onorari.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Torino con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative alle elezioni straordinarie, svoltesi il 24 e 25 luglio 2016, dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai magistrati onorari, a seguito delle quali sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott. Alberto Maria Novarese, dott. Fabrizio Laguzzi, dott. Francesco Fontana, dott.ssa Daniela Calcagni e dott. Giovanni Prella Forneris;

d e l i b e r a

di prendere atto.

22) - **586/GP/2016** - Dott.ssa Laura RUSSO, giudice di pace nella sede di CROTONE.

Esposto in data 26 settembre 2016 degli avv.ti Rossana Scutifero e Romolo Villirillo.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- visto l'esposto in data 26 settembre 2016 degli avv.ti Rossana Scutifero e Romolo Villirillo presentato nei confronti della dott.ssa Laura RUSSO, giudice di pace nella sede di Crotona;

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.

23) - **562/GP/2016** - Dott.ssa Anna Rita COSTA, giudice di pace nella sede di TRICASE (circondario di Brindisi).

Esposto in data 13 settembre 2016 dell'avv. Pietro Luigi Nuccio.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- visto l'esposto in data 13 settembre 2016 dell'avv. Pietro Luigi Nuccio con cui si formulano doglianze in ordine a decisioni adottate dalla dott.ssa Anna Rita COSTA, giudice di pace nella sede di TRICASE (circondario di Brindisi);

d e l i b e r a

l'archiviazione dell'esposto, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, trattandosi di censure ad attività giurisdizionale.

24) - **570/GP/2016** - Nota in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Lecce, avente ad oggetto: Elezione straordinaria dei magistrati onorari componenti della Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario. - Proclamazione degli eletti da parte dell'Ufficio Elettorale Principale.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Lecce, con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative all'elezione straordinaria e si comunicano i nominativi dei proclamati eletti quali componenti la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, nelle persone della dott.ssa Antonella Santoro, giudice di pace di Lecce, avv. Giovanni Pomarico, giudice onorario del Tribunale di Taranto, e avv. Antonio Zito, vice procuratore onorario di Lecce;

d e l i b e r a

di prendere atto.

25) - **574/GP/2016** - Nota in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Bari, avente ad oggetto: Elezioni straordinarie del 24 e 25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti della Sezione del Consiglio giudiziario.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Bari con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative alle elezioni straordinarie dei componenti della Sezione del Consiglio Giudiziario relativa ai magistrati onorari di quel distretto di Corte di Appello, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott. Francesco Numo, vice procuratore onorario di Bari, dott.ssa Tiziana Gigantesco, giudice di pace di Noci, e dott.ssa Stefania Erione, giudice onorario del Tribunale di Foggia;

d e l i b e r a

di prendere atto.

26) - **432/GP/2015** - Dott.ssa Stefania GRAZIANO giudice di pace nella sede di NAPOLI NORD IN AVERSA.

Esposto pervenuto in data 5 giugno 2015 del sig. Vitale Pugliese.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- visto l'esposto pervenuto in data 5 giugno 2015 del sig. Vitale Pugliese, da Napoli, presentato nei confronti della dott.ssa Stefania GRAZIANO, giudice di pace di NAPOLI NORD IN AVERSA;

- rilevato che in data 19 gennaio 2016 è stato deliberato di trasmettere gli atti al Presidente della Corte di Appello di Napoli, per le valutazioni di competenza ai sensi degli articoli 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198;

- considerato che con provvedimento in data 22 aprile 2016 il Presidente vicario della Corte di Appello di Napoli, ritenuto che la condotta del giudice di pace non appare illegittima, ha disposto l'archiviazione della pratica;

d e l i b e r a

di prendere atto del provvedimento di archiviazione in data 22 aprile 2016 del Presidente vicario della Corte di Appello di Napoli.

27) - **464/GP/2015** - Dott. Orazio RIZZO, giudice di pace nella sede nella sede di POMIGLIANO D'ARCO (circondario di Nola).

Nota in data 14 luglio 2015 del Procuratore Generale f.f. della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 32286/15 riguardante il predetto giudice di pace.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 14 luglio 2015 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con cui si trasmette l'informativa del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale relativa al del procedimento penale n. 32286/15 riguardante il dott. Orazio RIZZO, già giudice di pace nella sede di POMIGLIANO D'ARCO (circondario di Nola), unitamente a copia della richiesta di archiviazione avanzata in data 25 giugno 2015;
- vista la successiva nota in data 25 febbraio 2016 del medesimo Procuratore Generale con cui si trasmette altresì copia del decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ancona in data 4 aprile 2016;
- rilevato, peraltro, che il dott. Orazio RIZZO è cessato dall'incarico di giudice di pace per limite massimo di età, alla data del 31 dicembre 2015;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Orazio RIZZO dell'Ordine Giudiziario.

28) - **552/GP/2016** - Dott. Francesco BUONOCORE, giudice di pace nella sede di SORRENTO (circondario di Torre Annunziata).

Esposto pervenuto in data 2 agosto 2016 a firma dell'avv. Carmela Greco.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- visto l'esposto pervenuto in data 2 agosto 2016 dell'avv. Carmela Greco con cui formula doglianze in ordine alla sentenza n. 2579/2016/14 emessa nell'ambito del giudizio relativo alla causa civile n. 4136/2015 R.G. dal dott. Francesco BUONOCORE, giudice di pace nella sede di SORRENTO (circondario di Torre Annunziata);
- considerato peraltro che con delibera consiliare del 15 giugno 2016, è stata dichiarata la cessazione del dott. Francesco BUONOCORE dall'incarico di giudice di pace ricoperto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non facendo più parte il dott. Francesco BUONOCORE dell'Ordine Giudiziario.

29) - **565/GP/2016** - Note in data 3 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno aventi ad oggetto: Elezioni Straordinarie del 24-25 luglio 2016 dei magistrati onorari componenti della sezione autonoma del Consiglio Giudiziario relativa ai magistrati onorari.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- viste le note in data 3 agosto 2016 del Presidente della Corte di Appello di Salerno con cui si trasmette copia del verbale delle operazioni relative alle elezioni dei magistrati onorari componenti della Sezione autonoma di quel Consiglio Giudiziario e si comunicano i nominativi dei magistrati onorari che sono stati eletti componenti della Sezione autonoma relativa ai magistrati onorari;
- vista altresì la nota in data 14 settembre 2016 del medesimo Presidente, con cui si trasmette il verbale dell'adunanza del Consiglio Giudiziario del 7 settembre 2016 di insediamento della Sezione autonoma per i Magistrati Onorari;

d e l i b e r a

di prendere atto.

30) - **592/GP/2016** - Dott. Giovanni LICCARDO, giudice di pace nella sede di MARANO DI NAPOLI (circondario di Napoli Nord in Aversa).

Nota in data 27 luglio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma relativa al procedimento penale n. 32835/16 R.G.N.R. mod. 21 riguardante il predetto giudice di pace.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 27 luglio 2016 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 32835/16 R.G.N.R. mod. 21 riguardante il dott. Giovanni LICCARDO, giudice di pace nella sede di MARANO DI NAPOLI (circondario di Napoli Nord in Aversa);

- rilevato, peraltro, che il dott. Giovanni LICCARDO è cessato dall'incarico di giudice di pace per raggiunto limite massimo di età, a decorrere dal 31 dicembre 2015;

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere, non facendo più parte il dott. Giovanni LICCARDO dell'Ordine Giudiziario.

31) - **518/GP/2015** - Dott.ssa Elena MEREU, giudice di pace nella sede di FIRENZE.

Nota in data 7 settembre 2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova relativa al procedimento penale n. 12447/15 R.G.N.R. riguardante il predetto giudice di pace.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 7 settembre 2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova con cui si trasmette copia della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 12447/15 R.G.N.R. riguardante la dott.ssa Elena MEREU, giudice di pace nella sede di FIRENZE;

- rilevato che in data 14 settembre 2016 è stato disposto di richiedere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova di fornire informazioni sull'esito del procedimento penale;

- vista la nota del 19 settembre 2016 con cui il Procuratore della Repubblica di Genova trasmette copia degli atti del procedimento penale, comprensivi della richiesta di archiviazione formulata dal P.M. e del conforme decreto emesso il 19 novembre 2015 dal G.I.P. del Tribunale di Genova;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non essendovi provvedimenti di competenza del Consiglio da adottare, visto l'esito del procedimento penale definito dal giudice competente.

32) - **564/GP/2016** - Nota prot. n. 5187 in data 4 agosto 2016 del Presidente vicario della Corte di Appello di L'Aquila, avente ad oggetto: Elezioni della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario 24 e 25 luglio 2016.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota prot. n. 5187 in data 4 agosto 2016 del Presidente vicario della Corte di Appello di L'Aquila, con cui si comunicano i nominativi dei componenti della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario presso quella Corte, nelle persone dei magistrati onorari dott. Gaetano Marano, giudice di pace di Pescara, dott. Antonio Converti, giudice onorario del Tribunale di Teramo, e dott.ssa Federica Cavallo, vice procuratore onorario di Pescara;

- vista altresì la nota prot. n. 6138/16.2 in data 20 settembre 2016 del medesimo Presidente vicario con cui si comunica che nella seduta del 15 settembre 2015 si è insediata la Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario;

d e l i b e r a

di prendere atto.

33) - **580/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Trento avente ad oggetto: Elezioni straordinarie per Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario 2016-2020 presso la Corte d'Appello di Trento.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Trento con cui si trasmette copia dei verbali delle operazioni elettorali relative alle elezioni dei componenti magistrati onorari della Sezione autonoma di quel Consiglio Giudiziario e si comunica che sono stati proclamati eletti i magistrati onorari dott.ssa Fulvia TODISCO, giudice onorario del Tribunale di Trento, dott. Marcello MANCINI, giudice di pace di Riva del Garda, e dott.ssa Evelin FRIZZI, vice procuratore onorario di Trento;

d e l i b e r a

di prendere atto.

34) - **581/GP/2016** - Nota in data 25 luglio 2016 della Presidenza della Corte di Appello di Trieste avente ad oggetto: Elezioni straordinarie dei componenti onorari del Consiglio Giudiziario.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 25 luglio 2016 della Presidenza della Corte di Appello di Trieste con cui si comunica che, a seguito delle elezioni dei componenti la Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario svoltesi il 24 e il 25 luglio, sono risultati eletti i giudici onorari dott.ssa Rossana NURRA e dott. Andrea ZUGNA ed il vice procuratore onorario dott.ssa Giovanna SCHIRRA;

d e l i b e r a

di prendere atto.

35) - **583/GP/2016** - Nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Firenze avente ad oggetto: elezioni dei magistrati onorari componenti delle Sezioni autonome per i magistrati onorari dei Consigli Giudiziari (artt. 3 e ss. d.lgs. 31 maggio 2016 n. 92).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 26 luglio 2016 del Presidente della Corte di Appello di Firenze con cui si trasmette copia dei verbali delle operazioni elettorali e di scrutinio in data 24 e 25 luglio relative all'elezione dei magistrati onorari componenti della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario, all'esito delle quali sono stati proclamati eletti i candidati dott. Francesco Coletta, dott.ssa Manila Peccantini e dott.ssa Marzia Cacchiani Magni per i magistrati onorari giudicanti ed i candidati dott.ssa Gianrica Castellacci e dott.ssa Alessandra Battistini per i magistrati onorari requirenti;

d e l i b e r a

di prendere atto.

COMPONENTI PRIVATI

36) - **61/CP/2016** - Dott.ssa Sara CUSIMANO, giudice onorario del Tribunale per i minorenni di BRESCIA.

Rettifica della delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 relativa alla nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di BRESCIA, per il triennio 2017-2019.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- vista la delibera consiliare in data 19 ottobre 2016 relativa alla nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Brescia per il triennio 2017-2019, ai sensi della Circolare consiliare P-19415/2015 del 26 ottobre 2015;
- rilevato peraltro che, per mero errore materiale, nella parte motiva e nel dispositivo della predetta delibera il nominativo dell'aspirante "CUSIMANO Sara" veniva indicato in "CUSUMANO Sara" ovvero in "CUSIMANO Chiara";
- ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla correzione di tale errore materiale;

d e l i b e r a

di rettificare la delibera consiliare del 19 ottobre 2016, relativa alla nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di BRESCIA per il triennio 2017-2019, nel senso che, nella parte motiva e nel dispositivo della delibera stessa, là dove è scritto "CUSUMANO Sara" ovvero "CUSIMANO Chiara" si legga ed intenda: "CUSIMANO Sara".

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE

37) - **587/GT/2016** - Dott. Paolo CASTELLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di RAGUSA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota, in data 9 settembre 2016, con la quale il dott. Paolo CASTELLO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Ragusa, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Paolo CASTELLO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di RAGUSA.

38) - **623/GT/2016** - Dott. Giuseppe TAMBE' e dott.ssa Viviana ASSENZA, giudici onorari del Tribunale ordinario di Catania.

Nota pervenuta in data 1° agosto 2016 con la quale il Presidente del Tribunale ordinario di Catania comunica che i suddetti magistrati onorari hanno chiesto il differimento della procedura di immissione in possesso nell'ufficio.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 1° agosto 2016 con cui il Presidente del Tribunale ordinario di Catania, comunica che il dott. Giuseppe TAMBE' e la dott.ssa Viviana ASSENZA, nominati giudici onorari del Tribunale ordinario di Catania, hanno chiesto il differimento della procedura di immissione in possesso nell'ufficio;
- visto l'art. 10 dell'ordinamento giudiziario secondo cui spetta al Ministro della Giustizia fissare eventualmente un termine per la presa di possesso diverso da quello ordinario;

- visto l'art. 14, punto 2, lettera a) della circolare consiliare P-793/2016 del 19 gennaio 2016, il quale stabilisce che il giudice onorario di tribunale decade dall'ufficio: "se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art.10 ordinamento giudiziario";

d e l i b e r a

il non luogo a provvedere, trattandosi di argomento di competenza del Ministero della Giustizia, già destinatario della nota in oggetto.

39) - **629/GT/2016** - Dott. Ezio CANNICI, giudice onorario del Tribunale ordinario di TRAPANI.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 29 settembre 2016 con la quale il dott. Ezio CANNICI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Trapani, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Ezio CANNICI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di TRAPANI.

40) - **630/GT/2016** - Dott.ssa Cinzia GAMBINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di AGRIGENTO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 23 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Cinzia GAMBINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Agrigento, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Cinzia GAMBINO dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di AGRIGENTO.

41) - **642/GT/2016** - Dott. Giuseppe TAMBE', nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANIA.

Mancata assunzione nel possesso dell'ufficio nel termine assegnato.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 11 ottobre 2016 con la quale il Presidente del Tribunale ordinario di Catania comunica che il dott. Giuseppe TAMBE', nominato giudice onorario del Tribunale ordinario di Catania con delibera consiliare del 4 maggio 2016, non ha assunto il possesso dell'ufficio nel termine assegnatogli;
- visto l'art. 42 sexies, secondo comma, lett. a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, comma 2, lett. a), della circolare consiliare Prot. P-793 del 13 gennaio 2016, in tema di decadenza dall'incarico dei giudici onorari;

d e l i b e r a

di dichiarare la decadenza del dott. Giuseppe TAMBE' dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANIA, non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti.

42) - **643/GT/2016** - Dott.ssa Viviana ASSENZA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANIA.

Mancata assunzione nel possesso dell'ufficio nel termine assegnato.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 11 ottobre 2016 con la quale il Presidente del Tribunale ordinario di Catania comunica che la dott.ssa Viviana ASSENZA, nominata giudice onorario del Tribunale ordinario di Catania con delibera consiliare del 4 maggio 2016, non ha assunto il possesso dell'ufficio nel termine assegnatole;

- visto l'art. 42 sexies, secondo comma, lett. a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, comma 2, lett. a), della circolare consiliare Prot. P-793 del 13 gennaio 2016, in tema di decadenza dall'incarico dei giudici onorari;

d e l i b e r a

di dichiarare la decadenza della dott.ssa Viviana ASSENZA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di CATANIA, non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti.

43) - **632/GT/2016** - Dott. Filippo NISI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di VITERBO.

Nota in data 25 luglio 2016 con la quale l'istante chiede il riconoscimento del diritto a svolgere la funzione di giudice onorario di tribunale fino al termine di scadenza del provvedimento di conferma nell'incarico (31 dicembre 2017).

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 25 luglio 2016 con la quale il dott. Filippo NISI (nato il 1° ottobre 1948), già giudice onorario del Tribunale ordinario di Viterbo, chiede il riconoscimento del diritto a svolgere la funzione di giudice onorario di tribunale fino al termine di scadenza del provvedimento di conferma nell'incarico (31 dicembre 2017), atteso che le prescrizioni introdotte dal d.lgs. 92/2016, che ha stabilito il limite del compimento del sessantottesimo anno di età per lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, non “appaiono ragionevolmente poter spiegare alcun effetto pregiudizievole in danno di un incarico

formalmente ed efficacemente conferito con scadenza 31 dicembre 2017, trattandosi di atto bilaterale perfetto, che costituisce un diritto soggettivo allo svolgimento della funzione”;

- visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, che prevede che per i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”;

- vista la delibera consiliare in data 27 luglio 2016 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione del dott. Filippo NISI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Viterbo, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 1° ottobre 2016;

- ritenuto che, alla luce del tenore letterale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, con le deduzioni del dott. Filippo NISI non sono stati prospettati elementi nuovi o sopravvenuti tali da far valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale provvedimento da emettere in sede di autotutela;

d e l i b e r a

il rigetto dell'istanza in oggetto.

44) - **644/GT/2016** - Dott. Elvio ALBANESE, giudice onorario del Tribunale ordinario di LATINA.

Comunicazione di decesso.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 5 ottobre 2016 della Corte di Appello di Roma con la quale si comunica il decesso del dott. Elvio ALBANESE, giudice onorario del Tribunale ordinario di Latina, avvenuto il 25 luglio 2016;

d e l i b e r a

di prendere atto del decesso del dott. Elvio ALBANESE, giudice onorario del Tribunale ordinario di LATINA.

45) - **593/GT/2016** - Dott.ssa Maddalena ABRUSCI, giudice onorario del Tribunale ordinario di FOGGIA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 8 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Maddalena ABRUSCI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Foggia, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Maddalena ABRUSCI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di FOGGIA.

46) - **627/GT/2016** - Dott. Massimiliano GASPARI, giudice onorario del Tribunale ordinario di MONZA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 22 settembre 2016 con la quale il dott. Massimiliano GASPARI, giudice onorario del Tribunale ordinario di Monza, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-793 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Massimiliano GASPARI dall'ufficio di giudice onorario del Tribunale ordinario di MONZA.

47) - **595/GT/2016** - Dott.ssa Adriana AIELLO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Adriana AIELLO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Adriana AIELLO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Adriana AIELLO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

48) - **596/GT/2016** - Dott.ssa Anna Assunta ANIELLO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Anna Assunta ANIELLO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che la dott.ssa Anna Assunta ANIELLO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Anna Assunta ANIELLO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

49) - **597/GT/2016** - Dott.ssa Eugenia ASTUTO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Eugenia ASTUTO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Eugenia ASTUTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Eugenia ASTUTO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

50) - **598/GT/2016** - Dott.ssa Maria Amelia COMAR, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Maria Amelia COMAR, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, dal decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;

- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;

- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;

- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;

- ritenuto pertanto che la dott.ssa Maria Amelia COMAR, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Maria Amelia COMAR dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

51) - **599/GT/2016** - Dott.ssa Alessandra D'AMBROSIO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Alessandra D'AMBROSIO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Alessandra D'AMBROSIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Alessandra D'AMBROSIO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

52) - **600/GT/2016** - Dott.ssa Paola DE NICOLA, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Paola DE NICOLA, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Paola DE NICOLA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Paola DE NICOLA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

53) - **601/GT/2016** - Dott.ssa Alessandra DE TILLA, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Alessandra DE TILLA, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Alessandra DE TILLA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Alessandra DE TILLA dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

54) - **602/GT/2016** - Dott.ssa Michela GUARINO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Michela GUARINO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Michela GUARINO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Michela GUARINO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

55) - **603/GT/2016** - Dott.ssa Assunta MOGGIO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che la dott.ssa Assunta MOGGIO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che la dott.ssa Assunta MOGGIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessata dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione della dott.ssa Assunta MOGGIO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

56) - **607/GT/2016** - Dott. Antonio LEO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il dott. Antonio LEO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Antonio LEO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Antonio LEO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

57) - **609/GT/2016** - Dott. Walter RIVIECCIO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il dott. Walter RIVIECCIO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, dal decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Walter RIVIECCIO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Walter RIVIECCIO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

58) - **610/GT/2016** - Dott. Gaetano URCIUOLI, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il dott. Gaetano URCIUOLI, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Gaetano URCIUOLI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Gaetano URCIUOLI dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

59) - **611/GT/2016** - Dott. Luca VALLEFUOCO, già giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Presidente del Tribunale ordinario di Napoli con la quale si comunica che il dott. Luca VALLEFUOCO, giudice onorario presso quel Tribunale, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di giudice onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i giudici onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'art. 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...”; e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Luca VALLEFUOCO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Luca VALLEFUOCO dall'incarico di giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

60) - **617/GT/2016** - Dott. Giuseppe Carmelo LOMBARDO, giudice onorario presso il Tribunale ordinario di NAPOLI NORD in AVERSA.

Nota pervenuta in data 12 settembre 2016 con la quale chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Palmi.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data in data 12 settembre 2016 con cui il dott. Giuseppe Carmelo LOMBARDO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli Nord in Aversa, chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Palmi;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, che, all'art. 1, comma 1, lett. g), prevede che il Governo è delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ... uno o più decreti legislativi diretti a ... regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio” dei magistrati onorari;

- rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. g) della legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di trasferimento in oggetto non può trovare accoglimento;

d e l i b e r a

il rigetto dell'istanza di trasferimento in oggetto.

61) - **618/GT/2016** - Dott. Maurizio MARINO, giudice onorario presso il Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota pervenuta in data 29 settembre 2016 con la quale chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Torre Annunziata o, in subordine, di Napoli Nord in Aversa.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data in data 29 settembre 2016 con cui il dott. Maurizio MARINO, giudice onorario del Tribunale ordinario di Napoli, chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Torre Annunziata o, in subordine di Napoli Nord in Aversa, dichiarando, altresì, di non svolgere le funzioni di magistrato onorario dal 2009;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, che, all'art. 1, comma 1, lett. g), prevede che il Governo è delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ... uno o più decreti legislativi diretti a ... regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio” dei magistrati onorari;
- visto l'art. 14, comma 2, lett. b) della circolare consiliare prot. P-793/2016;
- rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. g) della legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di trasferimento in oggetto non può trovare accoglimento;

d e l i b e r a

- a) il rigetto dell'istanza di trasferimento in oggetto;
- b) di trasmettere la nota in oggetto al Presidente del Tribunale di Napoli, al fine di valutare se sussistano i presupposti per dar inizio alla procedura di cui agli artt. 14, comma 2, lett. b), e 15 della circolare consiliare prot. P-793/2016, relativi alla decadenza dall'incarico dei giudici onorari di tribunale per mancato esercizio volontario delle funzioni.

62) - **633/GT/2016** - Dott.ssa Giuliana DE ANGELIS, giudice onorario presso il Tribunale ordinario di SANTA MARIA CAPUA VETERE.

Nota pervenuta in data 30 settembre 2016 con la quale chiede il trasferimento presso il Tribunale ordinario di Frosinone o di Cassino.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota pervenuta in data 30 settembre 2016 con cui la dott.ssa Giuliana DE ANGELIS, giudice onorario presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, chiede il

trasferimento presso il Tribunale ordinario di Frosinone o di Cassino, per sopravvenute ragioni di incompatibilità dovute all'esercizio della professione forense di un proprio parente (fratello) presso il medesimo circondario;

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57 recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”, che, all'art. 1, comma 1, lett. g), prevede che il Governo è delegato “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ... uno o più decreti legislativi diretti a ... regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio” dei magistrati onorari;

- rilevato che, a tutt'oggi, il decreto legislativo di cui al citato art. 1, comma 1, lett. g) della legge 28 aprile 2016, n. 57 non è stato emanato e, pertanto, allo stato, la richiesta di trasferimento in oggetto non può trovare accoglimento;

d e l i b e r a

il rigetto dell'istanza di trasferimento in oggetto.

GIUDICI AUSILIARI DI CORTE DI APPELLO

63) - **67/AC/2016** - Dott. Giovanni MEDRI, giudice ausiliario della Corte di Appello VENEZIA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 11 ottobre 2016 con la quale il dott. Giovanni MEDRI, giudice ausiliario della Corte di Appello di Venezia, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Giovanni MEDRI dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di VENEZIA.

64) - **68/AC/2016** - Dott.ssa Teresa DENTAMARO, giudice ausiliario della Corte di Appello MILANO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 16 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Teresa DENTAMARO, giudice ausiliario della Corte di Appello di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 71, commi 1 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Teresa DENTAMARO dall'ufficio di giudice ausiliario della Corte di Appello di MILANO.

VICE PROCURATORI ONORARI

65) - **190/VP/2016** - Dott. Gino SCIOTTO, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MESSINA.

Nota pervenuta in data 29 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 29 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Messina con la quale si comunica che il dott. Gino SCIOTTO, vice procuratore onorario presso quella Procura della Repubblica, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Gino SCIOTTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Gino SCIOTTO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di MESSINA.

66) - **198/VP/2016** - Dott.ssa Giuseppina Agata DENI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere CLIVIO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 4 ottobre 2016 con la quale la dott.ssa Giuseppina Agata DENI, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Catania, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Giuseppina Agata DENI dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di CATANIA.

67) - **197/VP/2016** - Dott. Vincenzo PORCASI, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di ROMA.

Nota pervenuta in data 25 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica di Roma con la quale si chiede di conoscere se l'istanza presentata in data 11 agosto 2016 dal suddetto magistrato onorario, di riprendere servizio e ricevere deleghe, sia ricevibile ed accoglibile.

(relatore Consigliere ZANETTIN)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 25 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica di Roma con la quale si chiede di conoscere se l'istanza presentata in data 11 agosto 2016 dal dott. Vincenzo PORCASI, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, di riprendere servizio e ricevere deleghe sia ricevibile ed accoglibile;

- vista la delibera consiliare in data 5 ottobre 2016 con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92, la cessazione del dott. Vincenzo PORCASI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;

d e l i b e r a

di rispondere che l'istanza presentata in data 11 agosto 2016 dal dott. Vincenzo PORCASI, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma, di riprendere servizio e ricevere deleghe, non è né ricevibile né tanto meno accoglibile.

68) - **208/VP/2016** - Dott. ssa Aurora FLAUTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PESARO.

Cessazione dall'incarico per raggiunto limite massimo di sessantotto anni di età, a decorrere dal 2 ottobre 2016.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

Il Consiglio,

- visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 31 maggio 2016, che al comma 2 prevede che per i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 maggio 2016) “L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di età”;

- rilevato che la dott.ssa Aurora FLAUTO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pesaro, in data 2 ottobre 2016 ha compiuto sessantotto anni di età;

- ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 92/2016 deve essere dichiarata la cessazione del suindicato magistrato onorario dall'incarico di vice procuratore onorario ricoperto, a decorrere dal 2 ottobre 2016;

d e l i b e r a

di dichiarare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, la cessazione della dott.ssa Aurora FLAUTO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PESARO, per raggiungimento del sessantottesimo anno di età, a decorrere dal 2 ottobre 2016.

69) - **199/VP/2016** - Dott.ssa Anna Maria OLIVERIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 29 settembre 2016 con la quale la dott.ssa Anna Maria OLIVERIO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, rassegna le dimissioni dall'incarico;

- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);

- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione della dott.ssa Anna Maria OLIVERIO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di MILANO.

70) - **191/VP/2016** - Dott. Mario RUSSO, nominato vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO.

Mancata assunzione del possesso dell'ufficio nel termine assegnato.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 20 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con cui si comunica che il dott. Mario RUSSO, nominato vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno con delibera consiliare del 6 aprile 2016, non ha assunto il possesso dell'ufficio nel termine assegnatogli;
- visto l'art. 42 sexies comma 2, lett. a), dell'O.G. applicabile anche ai vice procuratori onorari in forza del richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 71 del R.D. n. 12 del 1941;
- visto l'art. 14, comma 1, lett. a), della circolare del C.S.M. n. P-792 del 13 gennaio 2016, in tema di decadenza dall'incarico dei vice procuratori onorari;

d e l i b e r a

di dichiarare la decadenza del dott. Mario RUSSO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO, non avendo preso possesso dell'ufficio nei termini stabiliti.

71) - **195/VP/2016** - Dott.ssa Maria PANTULIANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di SALERNO.

Comunicazione di decesso.

(relatore Consigliere FORCINITI)

Il Consiglio,

- vista la nota in data 20 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno con cui si comunica il decesso della dott.ssa Maria PANTULIANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno, avvenuto il 3 giugno 2014;

d e l i b e r a

di prendere atto del decesso della dott.ssa Maria PANTULIANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Salerno.

72) - **187/VP/2016** - Dott. Alessandro BOTTIGLIERI, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna con la quale si comunica che il dott. Alessandro BOTTIGLIERI, vice procuratore onorario presso quella Procura della Repubblica, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Alessandro BOTTIGLIERI, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Alessandro BOTTIGLIERI dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA.

73) - **188/VP/2016** - Dott. Giovanni Francesco DI BUONO, già vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA.

Nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna con la quale si comunica che il suddetto magistrato onorario non ha presentato, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, istanza di conferma nell'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota pervenuta in data 13 settembre 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna con la quale si comunica che il dott. Giovanni Francesco DI BUONO, vice procuratore onorario presso quella Procura della Repubblica, non ha presentato entro i termini previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92 istanza di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario;
- visto il decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92 recante: “Disciplina della Sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.”;
- considerato che il citato decreto legislativo prevede all'art. 1, comma 1, che, fra gli altri, i vice procuratori onorari in servizio “possono essere confermati nell'incarico per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2.”;
- rilevato altresì che l'art. 2 del citato decreto legislativo stabilisce espressamente, al comma 1, che “La domanda di conferma è presentata a pena d'inammissibilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ...” e, al comma 9, che “I magistrati onorari rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di conferma...”;
- ritenuto pertanto che il dott. Giovanni Francesco DI BUONO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, è cessato dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, non avendo presentato nei termini previsti, a pena di inammissibilità, la domanda di conferma nell'incarico;

d e l i b e r a

di dichiarare la cessazione del dott. Giovanni Francesco DI BUONO dall'incarico di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA.

74) - **207/VP/2016** - Dott. Gianluca REITANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PESCARA.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- letta la nota in data 11 ottobre 2016 con la quale il dott. Gianluca REITANO, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pescara, rassegna le dimissioni dall'incarico;
- visto l'art. 42 sexies, primo comma, lettera c), e 71, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visto l'art. 14, punto 1, lettera c), della circolare C.S.M. P-792 del 13 gennaio 2016;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott. Gianluca REITANO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di PESCARA.

FORMAZIONE TABELLE UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

75) - **261/TP/2016** - Formazione della tabella di composizione della Sezione feriale, per l'anno 2016, dell'Ufficio del Giudice di Pace di VARESE.

(relatore Consigliere PONTECORVO)

Il Consiglio,

- esaminata la proposta tabellare di composizione della Sezione feriale, per l'anno 2016, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varese, trasmessa dalla Corte di Appello di Milano con nota prot. n. 8763 in data 4 ottobre 2016;
- rilevato che il Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma, in data 27 settembre 2016 ha espresso parere favorevole;
- visto l'art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario;

d e l i b e r a

l'approvazione della tabella di composizione della Sezione feriale, per l'anno 2016, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varese, per la trattazione degli affari di competenza, individuati ex art. 92 dell'Ordinamento Giudiziario.

76) - **229/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PISTOIA (provvedimento prot. n. 126/2016 in data 24 maggio 2016 del Presidente del Tribunale di Pistoia).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;

- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PISTOIA, formulata dal Presidente del Tribunale di Pistoia con provvedimento prot. n. 126/2016 in data 24 maggio 2016, trasmessa con posta certificata del 14 luglio 2016 dalla segreteria del Consiglio Giudiziario di Firenze;
- rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, Sezione relativa ai giudici di pace, nella seduta del 30 giugno 2016, ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta proposta tabellare;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PISTOIA, come da proposta sopraindicata.

77) - **230/TP/2016** - Modifica delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PRATO (provvedimento in data 6 giugno 2016 del Presidente del Tribunale di Prato).

(relatore Consigliere MORGIGNI)

Il Consiglio,

- visti gli artt. 7-bis e 7-ter del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;
- visto l'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, in tema di organizzazione dell'Ufficio del Giudice di Pace;
- vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-9510/2014 in data 26 maggio 2014 relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2015-2017;
- esaminata la proposta di modifica tabellare, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PRATO, formulata dal Presidente del Tribunale di Prato con provvedimento in data 6 giugno 2016, trasmessa con posta certificata del 14 luglio 2016 dalla segreteria del Consiglio Giudiziario di Firenze;
- rilevato che il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, Sezione relativa ai giudici di pace, nella seduta del 30 giugno 2016, ha espresso parere favorevole all'approvazione della suddetta proposta tabellare;

d e l i b e r a

di approvare la variazione delle tabelle di composizione, per il triennio 2015-2017, dell'Ufficio del Giudice di Pace di PRATO, come da proposta sopraindicata.